

DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2022
689/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2023 IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DELLA LEGGE 99 DEL 23 LUGLIO 2009

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1231^a *bis* del 14 dicembre 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2021 (di seguito: legge di conversione);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 492/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 492/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2022, 49/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 49/2022/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 93/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 140/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2022, 609/2022/R/eel (di seguito DCO 609/2022/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi della legge 99/09;
- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede in particolare che Terna:
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09 (di seguito: soggetti selezionati), che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito: *shipper*) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
 - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
- l’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015 ha modificato la legge 99/09, prorogando la durata massima del servizio al 31 dicembre 2021;
- l’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, ha ulteriormente prorogato la scadenza temporale di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, portandola al 31 dicembre 2026, disponendo inoltre che l’Autorità aggiornasse i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- con la deliberazione 49/2022/R/eel, nelle more della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, l’Autorità ha introdotto, per i primi mesi del 2022, una regolazione alternativa al servizio di importazione virtuale, garantendo analoghi effetti economici per gli utenti del servizio;
- con la deliberazione 93/2022/R/eel, l’Autorità ha aggiornato la deliberazione ARG/elt 179/09 ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021 prevedendo tuttavia che la regolazione alternativa adottata con la deliberazione 49/2022/R/eel venisse mantenuta con riferimento alla capacità dell’*interconnector* Piemonte Savoia fino all’avviamento dell’esercizio commerciale della interconnessione Piossasco – Grand’Ile;
- con la deliberazione 140/2022/R/eel, l’Autorità ha approvato l’ultimo aggiornamento dello schema del contratto Terna-finanziatori e l’ultimo aggiornamento del contratto Terna-*shipper*;

- con la medesima deliberazione 140/2022/R/eel, l’Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale per l’anno 2022.

CONSIDERATO CHE:

- la grande volatilità dei prezzi registrata nelle borse elettriche europee nel corso del 2022 e la contrazione della liquidità dei mercati a termine hanno indotto l’Autorità a ritenere che lo svolgimento del servizio per il 2023 secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione ARG/elt 179/09 potrebbe comportare dei rischi eccessivi per gli *shipper* che verrebbero inevitabilmente a incrementare l’onerosità del servizio per il sistema;
- con il DCO 609/2022/R/eel l’Autorità ha posto pertanto in consultazione la possibilità di adottare per il 2023 una regolazione economica alternativa al servizio di importazione virtuale (denominata: regolazione alle differenze) simile a quella introdotta con la deliberazione 49/2022/R/eel per i primi mesi del 2022;
- la regolazione alle differenze consultata dall’Autorità prevede che i soggetti selezionati che ne facciano richiesta, su base mensile, ricevano da Terna, per ciascuna ora del periodo considerato, il prodotto della quantità di energia elettrica per cui richiedono l’attivazione del servizio e la differenza, se positiva, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell’energia elettrica all’ingrosso nel mercato del Paese estero di riferimento, scelto tra quelli di cui al comma 3.4 della deliberazione 179/09; fermo restando l’obbligo di pagare a Terna il corrispettivo di cui all’articolo 6 della deliberazione 179/09 e il corrispettivo di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- la totalità dei soggetti che hanno risposto al documento di consultazione ha ritenuto condivisibili le motivazioni alla base della proposta dell’Autorità;
- una parte dei partecipanti alla consultazione ha chiesto all’Autorità di adottare per tutto il 2023 la regolazione alle differenze da attivare su base mensile;
- un partecipante alla consultazione ha proposto che la regolazione preveda anche il pagamento del differenziale da parte del soggetto selezionato a Terna nelle ore in cui il prezzo italiano fosse più basso del prezzo del mercato estero selezionato;
- alcuni partecipanti hanno proposto che l’Autorità, nel corso del 2023, valuti se vi siano le condizioni per ritornare a adottare la regolazione standard prevista dalla deliberazione ARG/elt 179/09 dando mandato a Terna di selezionare gli *shipper* fornitori del servizio per la restante parte dell’anno;
- un partecipante ha segnalato la necessità di integrare lo schema contrattuale Terna-finanziatori per l’anno 2023, alla luce della nuova regolazione adottata;

RITENUTO CHE:

- sia opportuno sospendere la regolazione del servizio di importazione virtuale così come disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 179/09 (di seguito: regolazione

standard) sostituendola con la regolazione alle differenze descritta nel DCO 609/2022/R/eel;

- sia opportuno, pertanto, dare mandato a Terna di integrare lo schema contrattuale Terna-finanziatori per tenere conto della sospensione della regolazione standard, limitatamente al periodo di applicazione della regolazione alle differenze;
- non sia opportuno prevedere, nell'ambito della regolazione alle differenze, la regolazione a due vie del differenziale di prezzo tra Terna e i soggetti selezionati, in quanto il servizio virtuale dovrebbe riflettere le condizioni di importazione a seguito della presenza in servizio dell'interconnector che pertanto verrebbe utilizzato per importare solo in presenza di un differenziale vantaggioso per il soggetto selezionato;
- sia opportuno accogliere la richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione di prevedere, nel corso del 2023, la possibilità di ripristinare la regolazione standard nel caso in cui le condizioni dei mercati a termine la rendano praticabile;
- sia opportuno che la verifica delle condizioni di praticabilità del ripristino della regolazione standard avvenga nel corso del secondo mese di ciascun trimestre dell'anno valutando le quotazioni dei prodotti future trimestrali che coprono la restante parte dell'anno per i mercati dei Paesi esteri indicati all'articolo 3.4 della deliberazione ARG/elt 179/09 e per il mercato italiano;
- sia opportuno prevedere, in ogni caso, a tutela del sistema, la possibilità di ripristinare la regolazione standard anche nel caso in cui il costo sostenuto per attuare la regolazione alle differenze risulti significativamente più elevato del costo medio della regolazione standard registrato negli ultimi 5 anni

DELIBERA

1. Di sospendere per l'anno 2023 la regolazione del servizio di importazione virtuale secondo le modalità di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 introducendo una regolazione alternativa nei termini di seguito riportati:
 - a. Per l'anno 2023 i soggetti selezionati di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 possono richiedere a Terna l'attivazione, su base mensile, della regolazione alternativa al servizio di importazione virtuale denominata regolazione alle differenze.
 - b. La regolazione alle differenze prevede che i soggetti selezionati di cui al precedente punto 1., ricevano da Terna, su base mensile, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica di cui al successivo punto 3. e la differenza, calcolata per ciascuna ora e solo se positiva, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero di riferimento tra quelli di cui al comma 3.4 della deliberazione ARG/elt 179/09; fermo restando l'obbligo del soggetto selezionato di pagare il corrispettivo di cui all'articolo 6 della

- deliberazione ARG/elt 179/09 e, anche con riferimento ai mesi del 2023 in cui non si avvalga della regolazione alle differenze, il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
- c. Terna integra lo schema del contratto Terna-finanziatori approvato dall'Autorità con deliberazione 140/2022/R/eel, con particolare riferimento alla quantificazione e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie, per tener conto della sospensione della regolazione standard e dell'assenza dell'obbligo di consegna dell'energia nel mercato estero prescelto da parte dei soggetti selezionati;
 - d. Al fine di accedere alla regolazione alle differenze, ciascun soggetto selezionato di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, prima dell'inizio di ciascun mese, indica a Terna, con tempistiche e modalità determinate da Terna stessa, la quantità di energia elettrica - costante in tutte le ore del mese - per cui richiede l'attivazione di detta regolazione, per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero di riferimento prescelto, individuato tra quelli di cui al comma 3.4 della medesima deliberazione ARG/elt 179/09.
2. Di conferire mandato al Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità di valutare, nel corso dei mesi di febbraio, maggio e agosto 2023, le quotazioni dei prodotti future per i restanti trimestri dell'anno 2023 al fine di valutare se i differenziali attesi tra i mercati dei Paesi esteri indicati all'articolo 3.4 della deliberazione ARG/elt 179/09 e quello italiano possano consentire il ripristino della regolazione standard prevista dalla medesima deliberazione.
 3. Di prevedere che il ripristino della regolazione standard possa in ogni caso avvenire nel corso del 2023, su decisione dell'Autorità, qualora il costo sostenuto per la regolazione alle differenze ecceda in misura significativa la media del costo registrato per la regolazione standard nel corso degli ultimi 5 anni.
 4. Di stabilire che gli importi, riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del precedente punto 1, vengano regolati da Terna con tempistiche dalla stessa definite e trovino copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44, dell'allegato A alla deliberazione 111/06.
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini